

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 18 giugno 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LUSIGLIÈ – VARIANTE PARZIALE N. 3
AL P.R.G.C. – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 381 – 24888/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale – P.zza Castello, 205 – Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Lusiglié:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 38-20173 del 07-07-1997, successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 16-5206 del 05/02/2007;
- ⇒ ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 25/11/2008 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 9 del 24/04/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia, in data 15/05/2013 (pervenuta il 21/05/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (Prat. n. 037/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 499 abitanti nel 1971, 492 abitanti nel 1981, 494 abitanti nel 1991, 534 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un progressivo aumento degli abitanti nell'ultimo

decennio;

- ⇒ superficie territoriale di 526 ettari in territorio di pianura, di cui 524 ettari con pendenze inferiori al 5% e 2 ettari con pendenze comprese tra 5% e il 25%. In riferimento alla capacità d'uso dei suoli sono presenti 207 ettari appartenenti alla II classe, un'area boscata di 107 ettari, circa il 20% del territorio comunale;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 7 di approfondimento sovracomunale di "*Rivarolo*" quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22) e non è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.P. n. 41;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 3 con i Comuni di: San Ponso, Salassa, Bairo, Aglie, Cuceglio, Busano, Oglianico, Rivarolo C.se, Ozegna, Ciconio, San Giorgio C.se, Montalenghe, Orio C.se, Barone C.se, Favria, Feletto, Bosconero, Chivasso, San Giusto C.se, Foglizzo, Caluso, Mazze, Villareggia, Montanaro, Rondissone, Torrazza Piemonte e Verolengo, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal Torrente Orco e dal Torrente Vallassa;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia la presenza di "*Aree inondabili*" su una superficie complessiva di 236 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 24/04/2013 di adozione della Variante parziale n. 3;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- la suddivisione della zona destinata ad usi residenziali *RN11V* in due comparti assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato (*RN11v/a* e *RN11v/b*) con obbligo di dismissione della strada di accesso;
- la suddivisione della zona destinata ad usi residenziali *RN2* in due comparti assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato (*RN2/a* e *RN2/b*) con obbligo di dismissione della strada di accesso;
- la ridefinizione di alcuni tratti di viabilità comunale che comportano, la riduzione di 400 mq della superficie territoriale degli ambiti *RN11v/a* e *RN11v/b* (con una diminuzione di 2 unità - CIR) e l'aumento di circa 400 mq della superficie territoriale della zona *RC3v* (con aumento di una 1 unità), inoltre, la riduzione di 150 mq della superficie territoriale degli ambiti *RN2A* e *RN2B* e il corrispondente aumento di circa 150 mq della superficie territoriale della zona *RN1V*, senza variazione della CIR;
- la modifica in area "agricola di tutela ed espansione" (ATE), dell'area interna alla zona *RN10v* di 1.200 mq, attualmente destinata a Servizi privati *S*;
- la trasformazione di una porzione pari a 400 mq della destinazione urbanistica "Aree agricole di tipo speciale" (ATE) in "Residenziale Esaurita" (RE) a favore dell'ambito *RE14*, senza incremento del carico antropico;
- l'aggiornamento delle cartografie, stralciando gli elettrodotti non più presenti e le fasce di rispetto, segnalando quelli esistenti con linea tratteggiata e modificando l'art. 40 delle

Norme di Attuazione del Piano riferito alle fasce di rispetto degli elettrodotti;

- adeguamento del P.R.G.C. al Piano dell'arredo urbano e del colore;

La documentazione di Variante si compone della Verifica di compatibilità acustica e nell'Atto deliberativo d'adozione viene dichiarato l'esclusione della Variante in oggetto dalla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. 9 del 24/04/2013 di adozione della Variante " ... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. 9 del 24/04/2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. non contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/07/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 11/06/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che in merito al progetto preliminare della Variante parziale N. 3 al P.R.G.C. del Comune di Lusiglié, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 24/04/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Lusiglié la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta